



## **Regolamento in materia di incarichi extra-istituzionali dei professori e dei ricercatori universitari dell'Università degli Studi della Basilicata**

**EMANATO CON D.R. N. 9 DEL 17 GENNAIO 2023  
IN VIGORE DAL 2 FEBBRAIO 2023**

### **Articolo 1**

#### **Finalità e ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento, emanato in attuazione della normativa vigente - in particolare del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, dell'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, dell'art. 6 della L. 30 dicembre 2010, n. 240, dell'art. 23-*ter* del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 - disciplina gli incarichi extra-istituzionali dei professori e dei ricercatori universitari, anche a tempo determinato, dell'Università degli Studi della Basilicata (di seguito "Università" o "Ateneo"). Per incarico extra-istituzionale deve intendersi qualunque incarico, anche occasionale, non compreso nei compiti e doveri d'ufficio dei professori e ricercatori, svolto per conto di soggetti diversi dall'Ateneo e non rientrante nella disciplina del conto terzi, per il quale sia previsto o meno un compenso.
2. Per i fini di cui al comma 1, il presente regolamento individua: le attività assolutamente incompatibili con lo stato giuridico di professore e ricercatore, le attività incompatibili con il regime di impegno a tempo pieno dei professori e ricercatori, le attività soggette ad autorizzazione e stabilisce i relativi procedimenti e i limiti dei regimi autorizzatori, le attività che possono essere liberamente svolte, in quanto non soggette ad autorizzazione.
3. Ai fini del presente Regolamento, i ricercatori a tempo determinato sono equiparati ai ricercatori a tempo indeterminato.
4. Il presente regolamento non si applica nei confronti dei professori e ricercatori di materie cliniche che prestano servizio presso strutture convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, limitatamente allo svolgimento dell'attività libero-professionale, per la quale si rinvia alla specifica normativa.

### **Articolo 2**

#### **Attività incompatibili per i professori e i ricercatori**

1. Nell'espletamento di incarichi extra-istituzionali, anche non retribuiti, i professori e i ricercatori, indipendentemente dal regime di impegno, non possono svolgere attività:
  - a) che per loro natura e intensità possano pregiudicare l'espletamento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'Università;
  - b) che possano arrecare pregiudizio al prestigio e all'immagine dell'Università;
  - c) che possano determinare una situazione concorrenziale o comunque di conflitto di interesse con l'Università; in quest'ultimo caso il professore o ricercatore è obbligato ad astenersi dallo svolgimento dell'attività, segnalando la situazione di conflitto di interessi, anche potenziale. Rientra nelle ipotesi di conflitto di interesse, a titolo esemplificativo, l'assunzione di patrocinio o assistenza legale, ovvero lo svolgimento di incarichi di consulente tecnico di parte, nelle controversie in cui sia controparte o controinteressato l'Ateneo.
2. Ai professori e ricercatori, indipendentemente dal regime di impegno, è vietato lo svolgimento delle



seguenti attività:

- a) l'assunzione di rapporti di lavoro di natura subordinata, anche a tempo determinato, alle dipendenze di soggetti pubblici o privati, fuori dei casi di cui all'art. 12, comma 1 del D.P.R. n. 382/1980 e agli artt. 6, comma 12 (svolgimento di attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri), e 7, comma 1 (svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale) della Legge n. 240/2010;
  - b) la consulenza o la collaborazione all'attività didattica e di assistenza per la preparazione di esami universitari, redazione di tesi e progetti di tutorato a favore di società o enti privati che prestino servizio a pagamento agli studenti;
  - c) l'esercizio del commercio e dell'industria, fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.lgs. n. 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina in materia dettata dallo specifico Regolamento di Ateneo;
  - d) le attività definite espressamente incompatibili da specifiche disposizioni legislative o regolamentari;
  - e) tutti gli incarichi per i quali, essendo necessaria l'autorizzazione, questa non è stata rilasciata.
3. Per esercizio del commercio e dell'industria deve intendersi ogni attività imprenditoriale, compresa l'attività artigianale o di imprenditore agricolo a titolo principale.  
È equiparata all'attività imprenditoriale la partecipazione in qualità di socio a società di persone, con esclusione dei casi in cui la responsabilità del socio è limitata per legge o per atto costitutivo, come nel caso di socio accomandante nella società in accomandita semplice e quello di socio con responsabilità limitata, ex art. 2267 c.c., nella società semplice.  
Costituisce esercizio del commercio e dell'industria anche la partecipazione in società di capitali in qualità di socio con posizione di controllo o con cariche gestionali.
4. Ai professori e ai ricercatori in regime di impegno a tempo pieno è vietato altresì lo svolgimento di attività professionali, libero-professionali e di quelle di consulenza esterna con carattere di abitualità, sistematicità e continuità. Per attività libero-professionale deve intendersi ogni attività, non rientrante nei compiti e doveri d'ufficio, che presuppone l'iscrizione in albi professionali, fatta salva la disciplina prevista da norme specifiche riguardanti i singoli ordini professionali con riferimento a quanto consentito dall'iscrizione nelle sezioni speciali.

### **Articolo 3**

#### **Incarichi che comportano l'aspettativa obbligatoria per i professori e ricercatori**

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di divieto di cumulo dell'ufficio di professore con altri impieghi pubblici o privati, i professori e i ricercatori sono collocati d'ufficio in aspettativa per la durata della carica, del mandato o dell'ufficio nei seguenti casi:
  - a) elezione al Parlamento nazionale od europeo;
  - b) nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato;
  - c) nomina a componente delle istituzioni dell'Unione europea;
  - d) nomina a componente di organi ed istituzioni specializzate delle Nazioni Unite che comporti un impegno incompatibile con l'assolvimento delle funzioni di professori e ricercatori universitari;
  - e) nomina a presidente o vice presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
  - f) nomina a presidente o componente della giunta regionale e a presidente del consiglio regionale;



- g) nomina a presidente della giunta provinciale;
  - h) nomina a sindaco del comune capoluogo di provincia;
  - i) nomina alle cariche di presidente, di amministratore delegato di enti pubblici a carattere nazionale, interregionale o regionale, di enti pubblici economici, di società a partecipazione pubblica, anche a fini di lucro. Restano in ogni caso escluse le cariche comunque direttive di enti a carattere prevalentemente culturale o scientifico e la presidenza, sempre che non sia remunerata, di case editrici di pubblicazioni a carattere scientifico;
  - j) nomina a direttore, condirettore e vice direttore di giornale quotidiano o a posizione corrispondente del settore dell'informazione radio-televisiva;
  - k) nomina a presidente o segretario nazionale di partiti rappresentati in Parlamento;
  - l) nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'art. 16 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, o comunque previsti da altre leggi presso le amministrazioni dello Stato, le pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici;
  - m) nomina ad incarichi comportanti responsabilità di governo gestionali nelle società "in house" aventi scopo di lucro.
2. Il professore o il ricercatore che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai precedenti commi deve darne comunicazione, all'atto della nomina, al Rettore, che adotta il provvedimento di collocamento in aspettativa per la durata della carica, del mandato o dell'ufficio. Nel periodo dell'aspettativa è corrisposto il trattamento economico previsto dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato che versano in una delle situazioni indicate nel primo comma. È fatto salvo il disposto dell'art. 47, secondo comma, della Legge 24 aprile 1980, n. 146. In mancanza di tali disposizioni l'aspettativa è senza assegni.

## Articolo 4

### Incarichi soggetti ad autorizzazione

1. I professori e ricercatori a tempo pieno possono svolgere, previa autorizzazione del Rettore, attività e funzioni esterne ai propri doveri di ufficio anche retribuite nel rispetto dei limiti complessivi del trattamento economico stabiliti nelle norme di legge, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse con l'Università e sempre che l'attività non comporti detrimento dei compiti didattici, scientifici e gestionali istituzionali affidati dall'Università. In particolare, sono considerati incarichi extra-istituzionali soggetti ad autorizzazione:
- a) attività di arbitro o segretario di arbitro in attività stragiudiziali;
  - b) incarichi conferiti per lo svolgimento di attività didattica, configurabili come corsi o moduli didattici, (tanto nell'ambito di Corsi di studi, quanto nell'ambito di corsi di specializzazione, di master, di dottorato e di formazione) presso altri enti o istituzioni pubblici o privati senza scopo di lucro, ovvero presso altri Atenei nei limiti previsti dal Regolamento in materia di doveri didattici vigente;
  - c) attività di ricerca presso altri enti o istituzioni pubblici o privati senza scopo di lucro;
  - d) incarichi conferiti per lo svolgimento di compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro. Rientrano nelle ipotesi in questione gli incarichi di presidente, amministratore, componente di organo di indirizzo di fondazioni, associazioni, ovvero altri enti senza scopo di lucro, da individuarsi alla luce delle



- disposizioni statutarie e anche dall'entrata in vigore della disciplina del terzo settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117);
- e) incarichi di componente di organi di controllo, ispettivi, di vigilanza e di valutazione di enti e società pubblici e privati. Rientrano, tra gli altri, nell'obbligo di preventiva autorizzazione le funzioni di componente degli Organismi Indipendenti di Valutazione (O.I.V.), ex art. 6 del D.P.R. n. 105/2016;
  - f) la partecipazione con poteri di controllo in società cooperative;
  - g) assunzione di cariche senza poteri di gestione in società con scopo di lucro, quando la carica sia ricoperta su designazione di enti pubblici, organismi a prevalente partecipazione pubblica, pubbliche amministrazioni e della stessa Università;
  - h) incarichi presso autorità amministrative indipendenti, ovvero presso soggetti, enti e istituzioni che svolgano compiti di ricerca, di alta amministrazione o di garanzia;
  - i) incarichi presso enti o organismi internazionali o sovranazionali;
  - j) incarichi per conto di amministrazioni pubbliche o organismi a prevalente partecipazione pubblica;
  - k) cariche verticistiche e partecipazione agli organi di gestione o controllo di fondazioni anche bancarie e di enti non aventi finalità di lucro;
  - l) partecipazione e cariche all'interno di società aventi caratteristiche di start up o spin off;
  - m) partecipazione alle Commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del D.Lgs. n. 50/2016.

## Articolo 5

### **Incarichi non soggetti ad autorizzazione per i professori e i ricercatori**

1. I professori e i ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente, senza necessità di autorizzazione, sia a titolo gratuito, sia a titolo oneroso, a condizione che l'incarico non determini una situazione anche potenziale di conflitto di interessi con l'Università, le seguenti attività:
  - a) attività di valutazione e referaggio;
  - b) attività di partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici e a partecipazione pubblica, degli enti di ricerca e cultura in genere;
  - c) partecipazione a commissioni per esami di Stato e di concorsi pubblici per i quali la presenza del professore e/o ricercatore universitario è prevista dalla legge;
  - d) partecipazione a commissioni che svolgono un'attività di valutazione attinente al campo disciplinare del docente o ricercatore interessato;
  - e) partecipazione a comitati tecnici, commissioni ministeriali, di concorso, di gara, nonché l'attività di componente di nuclei di valutazione;
  - f) svolgimento di lezioni e seminari di carattere occasionale;
  - g) attività di collaborazione scientifica, come: la partecipazione a progetti di ricerca o programmi speciali di carattere internazionale, ad attività di fondazioni o società alle quali partecipa l'Ateneo, ovvero per le quali la nomina ha luogo per designazione dell'Università; attività derivante da commesse, contratti e convenzioni; attività formative alla cui progettazione e realizzazione l'Università concorra, regolarmente approvate dall'Ateneo;
  - h) attività di collaborazione in qualità di esperto in consigli scientifici degli enti di ricerca o in *advisory boards* o in *advisory science boards*, inclusi quelli delle riviste;
  - i) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;



- j) attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale;
  - k) attività di partecipazione a conferenze, convegni e seminari, anche in qualità di relatore;
  - l) incarichi relativi ad attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione;
  - m) attività pubblicistiche ed editoriali;
  - n) utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali o della libera manifestazione del pensiero;
  - o) incarichi per lo svolgimento dei quali il docente o ricercatore è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
  - p) incarichi di perizie e consulenze tecniche o scientifiche conferiti dall'autorità giudiziaria;
  - q) espletamento di funzioni di commissario *ad acta* nominato dall'autorità giudiziaria;
  - r) partecipazione a comitati tecnici e commissioni ministeriali, e/o regionali o di altri enti pubblici;
  - s) attività e cariche non verticistiche presso enti e associazioni senza scopo di lucro;
  - t) partecipazione, in qualità di socio, a società di persone senza poteri di amministrazione o compiti gestionali;
  - u) ogni altro incarico anche retribuito il cui oggetto non sia ricompreso tra le attività di cui agli artt. 2, 3 e 4 e che soddisfi le condizioni richieste dal presente comma.
2. I docenti e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere altresì attività di consulenza scientifica purché la stessa sia resa a titolo personale, non in forma organizzata, abbia carattere non professionale e natura strettamente occasionale.
3. Non possono ritenersi occasionali le attività di consulenza che presentino, contemporaneamente i seguenti elementi: conseguite ripetutamente nel corso dell'anno e/o che determinino un reddito superiore a quello derivante dall'impiego pubblico e che prevedano l'uso continuativo della partita IVA, tali da divenire abituali ovvero da configurarsi alla stregua di un lavoro stabile. Non possono altresì ritenersi occasionali le attività di consulenza che comportino una limitata presenza del docente in Ateneo, rispetto agli obblighi istituzionali, o di presenza, nonché l'utilizzo improprio delle strutture di Ateneo, ovvero attività svolte sulla base di un unico incarico, tali però da impegnare in modo significativo il docente e da compromettere la sua presenza in Ateneo.
4. Rientrano nelle attività di consulenza occasionale le prestazioni rese in qualità di esperto della materia, in quanto studioso della relativa disciplina e mediante applicazione dei risultati conseguiti con i propri studi, nelle tematiche connesse al proprio ambito disciplinare, riconducibile tipicamente al settore concorsuale di afferenza e che si concludono con un parere, una relazione o uno studio.
5. Le attività di consulenza scientifica di cui al precedente comma 2 sono comunicate dal docente interessato al Rettore entro il 31 gennaio dell'anno successivo, con specificazione della natura dell'incarico, del committente e della durata.
6. Il Rettore, in caso di violazione dei requisiti previsti dalla normativa di settore e dal presente regolamento per l'esercizio libero dell'attività di consulenza:
- richiede la immediata cessazione dello svolgimento dell'attività;
  - invia gli atti al Collegio di disciplina secondo la disposizione di cui all'art. 15 dello Statuto di Ateneo.
7. Nel caso di violazione del requisito necessario dell'occasionalità e/o del limite economico di cui all'art. 23-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, ferma restando la responsabilità disciplinare e salvo più gravi sanzioni, il compenso dovuto per le prestazioni svolte deve essere versato a cura dell'erogante o del percettore nel conto dell'entrata del bilancio dell'Università, per essere destinato ad incremento del



fondo di produttività o di fondi equivalenti.

8. **I professori e i ricercatori a tempo definito**, oltre alle attività consentite ai docenti con regime di impegno a tempo pieno, possono svolgere, nel rispetto dei propri obblighi istituzionali:
- attività libero-professionali svolte in forma individuale o attraverso la partecipazione a società tra professionisti;
  - attività di lavoro autonomo anche continuative;
  - attività artigianali e agricole di tipo imprenditoriale che consistano nella mera partecipazione in società agricole a conduzione familiare con impegno non abituale e continuato;
  - incarichi di presidente, amministratore, componente di organo di indirizzo di fondazioni, associazioni, o altri enti senza scopo di lucro;
  - incarichi istituzionali e gestionali in enti pubblici e privati senza scopo di lucro

## Articolo 6

### **Incompatibilità e regime di partecipazione a società aventi caratteristiche di start up e spin off**

1. Per le incompatibilità e il regime di partecipazione a società aventi caratteristiche di *start up* e *spin off* è fatto rinvio allo specifico Regolamento di Ateneo in materia.

## Articolo 7

### **Richiesta per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali**

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il docente e il ricercatore interessato, ovvero i soggetti pubblici o privati che intendono conferire l'incarico, sono tenuti a presentare al Rettore e al Direttore della Struttura primaria di afferenza apposita istanza documentata.

L'istanza dovrà indicare:

- il soggetto pubblico o privato che propone l'incarico (denominazione, sede, codice fiscale o partita I.V.A., legale rappresentante, se ha o meno scopo di lucro);
- l'oggetto (descrizione) dell'incarico;
- la natura, il carattere e le modalità di svolgimento dell'incarico;
- il periodo (data di inizio e fine anche presunta), il luogo di svolgimento dell'incarico, l'impegno richiesto;
- il compenso lordo effettivo o presunto dell'incarico;
- che l'incarico di cui chiede l'autorizzazione, congiuntamente ad altre attività extra-istituzionali svolte dal richiedente, sia svolto in ossequio a quanto previsto dal presente Regolamento;
- che l'incarico non comporterà l'esercizio di attività incompatibili e/o vietate ai sensi della vigente normativa e dal presente regolamento e che non arrecherà pregiudizio all'immagine e al prestigio dell'Ateneo, né determinerà situazioni di conflitto di interesse con l'Università;
- l'impegno ad assolvere ai doveri di ufficio ed agli obblighi derivanti dagli incarichi già conferiti dall'Università e che l'attività sarà svolta al di fuori dei locali dell'Ateneo e senza l'utilizzo di apparecchiature, risorse umane e strumentali presenti presso l'Università;
- tempi e modalità di svolgimento dell'incarico stesso;
- di non essere titolari di partita IVA;
- nel caso di titolari di partita IVA, la dichiarazione relativa alla compatibilità dell'attività per cui si richiede l'autorizzazione con il regime di tempo pieno, in quanto caratterizzata dalla necessaria



occasionalità;

- l) che l'incarico verrà conferito in quanto esperto nel proprio campo disciplinare.
2. La richiesta deve essere presentata prima dell'inizio dello svolgimento dell'attività. Lo svolgimento dell'attività è subordinato al rilascio dell'autorizzazione che non ha valore retroattivo. Non sono concesse autorizzazioni tardive, relative ad attività già iniziate e/o già concluse.
3. La richiesta di autorizzazione allo svolgimento di ogni singolo incarico deve essere redatta su apposito modello reso disponibile sul sito telematico di Ateneo e deve essere inviata al Rettore e al Direttore della Struttura primaria, almeno trenta giorni prima dell'avvio dell'attività.
4. Entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza, il Direttore della Struttura primaria è tenuto ad esprimere il proprio parere sulla compatibilità dell'impegno richiesto per l'incarico verificando che lo stesso:
  - a) non pregiudichi lo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca, nonché ogni altro dovere del docente richiedente, nel rispetto del principio di esclusività del rapporto di lavoro pubblico e della necessaria prevalenza complessiva dell'attività istituzionale universitaria rispetto alle attività extrauniversitarie;
  - b) sia compatibile anche temporalmente, con lo svolgimento dei compiti istituzionali di didattica, scientifici e gestionali.

Ai fini della valutazione potranno anche essere presi in considerazione gli incarichi espletati nell'ultimo triennio e eventuali procedimenti disciplinari.

5. Per gli incarichi pluriennali, non è necessario rinnovare annualmente la richiesta di autorizzazione che ove, concessa, si intenderà valida per l'intera durata dell'incarico.

## **Articolo 8**

### **Soggetti preposti al rilascio dell'autorizzazione**

1. Il Rettore rilascia l'autorizzazione ai docenti e ai ricercatori a seguito dell'istruttoria predisposta dall'Ufficio dell'Amministrazione competente per materia, acquisito il parere del Direttore della Struttura primaria.
2. Sulle richieste avanzate dal Rettore, la competenza al rilascio delle autorizzazioni spetta al Senato accademico, acquisito il parere del Consiglio di amministrazione che si riunisce senza la presenza dell'interessato.

## **Articolo 9**

### **Procedure per l'autorizzazione**

1. Gli uffici competenti verificano che l'incarico per il quale è presentata l'istanza di autorizzazione sia conforme alla legge e al presente regolamento e non comporti il superamento dei limiti complessivi al trattamento economico previsti dall'art. 23-ter del citato D.L. n. 201/2011.
2. Gli uffici di cui al comma precedente verificano, altresì, che sia pervenuto il parere favorevole di cui al precedente art. 8.
3. Il provvedimento di rilascio o di diniego dell'autorizzazione deve essere adottato entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, attestata dalla registrazione di protocollo. Il termine può essere prorogato di ulteriori quindici giorni in caso di necessità di un supplemento di istruttoria.
4. Decorso il termine di cui al precedente comma, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da espletarsi presso amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente



negata, salvo che non sia stata interrotta la decorrenza dei termini.

5. L'autorizzazione riguarda esclusivamente i profili di legittimità e di merito richiamati dagli articoli precedenti. Resta piena la responsabilità dell'interessato all'incarico con riguardo a quanto dichiarato nell'istanza e allo svolgimento dell'incarico stesso.
6. Il provvedimento è comunicato all'interessato e, per conoscenza, al soggetto conferente l'incarico. L'eventuale provvedimento di diniego dell'autorizzazione deve essere adeguatamente motivato.

## **Articolo 10**

### **Reclami**

1. Ferma restando l'impugnabilità in via giurisdizionale, entro il termine di dieci giorni è ammesso reclamo al Senato accademico contro il provvedimento di diniego del Rettore.

## **Articolo 11**

### **Controlli e sanzioni**

1. Gli uffici che curano l'istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni possono effettuare delle verifiche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nell'istanza di rilascio dell'autorizzazione e accertare la permanenza delle condizioni che hanno portato al rilascio della stessa.
2. Nel caso in cui risulti che l'incarico si stia svolgendo con modalità o caratteristiche diverse da quelle autorizzate, il Rettore adotta un provvedimento di revoca dell'autorizzazione, a seguito del quale, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare dell'interessato, viene disposto che il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'Università per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti. La disposizione si applica anche ai casi in cui l'incarico sia svolto senza autorizzazione ovvero si sia protratto oltre il termine previsto nell'autorizzazione.
3. I soggetti autorizzati allo svolgimento dell'incarico hanno l'obbligo di comunicare immediatamente all'amministrazione tutte le variazioni delle condizioni che hanno portato all'autorizzazione, che dovessero sopraggiungere durante lo svolgimento dell'incarico. Hanno altresì l'obbligo di sospendere immediatamente l'attività, in attesa del provvedimento di conferma o di revoca dell'autorizzazione, nel caso in cui le variazioni possano rendere l'incarico non autorizzabile ai sensi della legge e del presente regolamento. Nel caso in cui vengano accertate sopravvenienze incompatibili con le condizioni che hanno portato al rilascio dell'autorizzazione, si applica il secondo comma del presente articolo.
4. Nei casi di violazione della normativa di settore e del presente regolamento, si darà corso a quanto previsto dall'art. 53, commi 7, 8 e 9 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

## **Articolo 12**

### **Obblighi di comunicazione e pubblicazione**

1. L'Università provvede a comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica gli incarichi autorizzati o conferiti ai propri dipendenti, anche a titolo gratuito, nel rispetto dei termini di legge, con indicazione dell'oggetto, dell'incarico e del compenso lordo, in caso di incarico retribuito.
2. L'Università provvede, altresì, alla pubblicazione, sul portale istituzionale di Ateneo, dell'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti con l'indicazione della durata e del compenso





spettante per ciascun incarico.

## **Articolo 13**

### **Verifica periodica e contingentamento delle attività autorizzabili**

1. Al termine di ogni semestre di anno solare, l'Ufficio dell'Amministrazione competente per materia produce agli organi di governo di Ateneo un report sulle autorizzazioni concesse nel semestre.
2. I medesimi organi all'inizio di ogni anno solare deliberano il contingente delle attività autorizzabili per l'Ateneo e fissano i limiti individuali di attività autorizzabili.

## **Articolo 14**

### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nell'Albo Ufficiale di Ateneo.